

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

PROV. DI POTENZA

SETTORE AFFARI GENERALI-AMMINISTRATIVO – ECONOMICO-FINANZIARIO

Telef. 097393009-Fax 097393247
C.F. 82000430767 P.I. 00513860767

e-mail : genovese.giuseppe55@gmail.com
giuseppe.genovese@pec.comune.terravadipollino.pz.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 17.11.2014)

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Finalità e contenuti

1. Le norme previste nel seguente Regolamento disciplinano le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, dal D.Lgs 267/2000 e dal Titolo III Capo I art. 32, Capo III artt. 37-38-39 e 40 dello statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Rimane esclusa dal presente regolamento la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento della finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 – Diritto di partecipazione

1. Salvo specifiche limitazioni, previste dal presente regolamento, il diritto di partecipazione è riconosciuto:
 - a coloro che hanno nel comune la residenza anagrafica;
 - agli utenti dei servizi forniti dal comune;
 - alle forme associative operanti nel comune;
 - a coloro che hanno nel comune il proprio domicilio per ragioni di lavoro o di studio.

Art. 3 - Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Petizioni;
 - b) proposte;

- c) assemblee pubbliche;
 - d) somministrazione di questionari;
 - e) referendum consultivi.
2. Gli Istituti di cui ai punti c) e d) possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II

PETIZIONI

Art. 4 – Finalità e metodi

1. I cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

CAPO III

PROPOSTE

Art. 5 – Finalità e metodi

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 1/5 della popolazione avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni, in via formale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta

CAPO IV

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Articolo 6 - Principi

1. L'adozione di regolamenti comunali, di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione in generale e di piani commerciali e di piani per la circolazione urbana, la localizzazione di uffici pubblici, la realizzazione di opere della grande viabilità ed in genere tutte le opere che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio possono essere preceduti da istruttoria pubblica promossa dalla Giunta.

Articolo 7 – Convocazione

1. Il Sindaco, previo avviso pubblico da affiggersi all'albo pretorio e da divulgarsi attraverso le forme più idonee, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa; alle riunioni possono partecipare i rappresentanti degli enti pubblici, delle organizzazioni sociali e di categoria interessate nonché tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, i quali possono far pervenire preliminarmente proposte o osservazioni scritte.

Articolo 8 - La riunione

1. La riunione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, che espone le ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti della Amministrazione; dà quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta; non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il Presidente della seduta non lo consenta; della seduta è steso un verbale (da parte del Segretario Comunale) in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse; copia del verbale viene allegato al fascicolo della pratica, qualora siano richiesti ulteriori adempimenti.

Capo V

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 9 - Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio relativi ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini può effettuare consultazioni della popolazione tramite questionari.
2. Il contenuto dei questionari e la metodologia da utilizzare sono approvati dalla giunta comunale.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base all'età, alla attività svolta, alla condizione lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono;
 - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio, di tutti gli elettori, o di tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste od archivi informatici di cui il

Comune dispone.

Art. 10 - Organizzazione

1. L'organizzazione della consultazione popolare spetta alla Giunta comunale, che assicura che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione di tutti i cittadini e la fedele ed obbiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Giunta comunale, definisce:
 - a) I contenuti del questionario;
 - b) la delimitazione precisa dei cittadini da consultare.
3. La Giunta promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione comunale, mediante manifesti o altri mezzi idonei.
4. Gli uffici comunali preposti dovranno provvedere:

- a) alla compilazione dei questionari, nei quali i quesiti devono essere posti in modo chiaro e semplice.

I questionari saranno corredati da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto incidendo la consultazione popolare. Sui questionari verrà precisato che non vi dovranno essere apposti nomi, firme o altri segni atti ad identificare la persona che risponde, pena la nullità del modulo stesso.

- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, l'eventuale estrazione del campione e la formazione di eventuali liste.

- c) alla stampa, alla distribuzione e successiva raccolta dei questionari, alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, registrando il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi.

- d) alla classificazione delle risposte ed all'elaborazione dei dati, all'invio dei risultati alla Giunta, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui si è conclusa la raccolta dei questionari.

A tali operazioni potrà partecipare un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

Art. 11 – Consultazioni - Esito – Utilizzazione

1. La Giunta provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della

consultazione.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

Capo VI

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 12 – Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dall'art. 6 della legge 142/90 e dallo Statuto comunale.
2. Il referendum consultivo ha per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle indicate nel successivo art. 23.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune di Terranova di Pollino esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 13 - Esclusione dal referendum

1. Il referendum non è consentito per le seguenti materie:

- i bilanci;
- gli strumenti urbanistici nella loro interezza;
- i provvedimenti concernenti il personale;
- i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, revoche, decadenze;
- l'assunzione di mutui;
- l'applicazione di tributi;
- gli atti dovuti in forza di disposizioni di legge o emanati da altri enti.

Art. 14 - Referendum ammessi - data di effettuazione

1. Ogni anno può essere ammesso massimo uno referendum consultivi.
2. La consultazione è effettuata nel mese di maggio di domenica e non deve coincidere con altre operazioni di voto.
3. La data è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo

consiliari, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Per i referendum d'iniziativa popolare il Presidente del Consiglio attiva, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, l'audizione dei comitati promotori, nei termini di cui al comma precedente.
5. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali.
6. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal comma 2.
7. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 15 - Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in un numero non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali;

Art. 16 - Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ravvisi l'opportunità di acquisire l'orientamento della popolazione, per verificare la corrispondenza tra iniziative e programmi e la tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta, di cui al precedente comma, è corredata del preventivo di spesa predisposto dalle strutture competenti.
4. La deliberazione del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione e stanziava i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 17 - Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere la consultazione referendaria procedono, previa sottoscrizione di almeno 300 elettori, alla costituzione del Comitato dei promotori.
2. Il Comitato, costituito da cinque componenti, è abilitato ad attivare le procedure previste dal presente regolamento.
3. Il Comitato dei promotori, di cui al comma precedente, nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

4. Il Comitato sottopone al Presidente del Consiglio la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Art. 18 - Commissione per i referendum

1. Il testo dei quesiti viene sottoposto a verifica di ammissibilità prima dell' avvio della raccolta delle firme da parte di un'apposita commissione composta:
 - o dal Segretario Comunale;
 - o dal Sindaco o da un membro della giunta opportunamente delegato dal sindaco;
 - o da un consigliere di minoranza.
2. Il Presidente del Consiglio convoca entro quindici giorni, dalla data di ricevimento della proposta, la Commissione di cui al comma precedente.
3. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco e verbalizzate dal Segretario Comunale. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori.
4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello della presentazione della richiesta.

Art. 19 – Ricorso contro la decisione d'inammissibilità

1. Contro la decisione d'inammissibilità è ammesso il ricorso al Consiglio Comunale.
2. L'istanza deve essere presentata nei trenta giorni successivi al deposito della decisione presso la Segreteria generale.
3. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissibilità del quesito, a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati con provvedimento definitivo.
4. La decisione è comunicata dal Presidente del Consiglio al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello dell' adozione.

Art. 20 - Raccolta delle firme

1. Le firme dei richiedenti un referendum dichiarato ammissibile devono essere apposte su moduli vidimati dal Segretario generale e autenticate con le modalità di cui alla legge di cui alla legge n. 15/68.
2. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale, entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
3. La Commissione di cui all'art. 28 controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme.
4. L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio.

Art. 21 - La consultazione referendaria

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione all' Albo pretorio del Comune, nelle sedi delle Circoscrizioni ed in altri luoghi pubblici.
2. Per le modalità elettorali si farà riferimento alle vigenti norme in materia.
3. L'Ufficio elettorale di sezione è composto di tre membri più il Segretario.
4. Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico giorno dalle ore 7 alle 22.
5. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dallo svolgimento della votazione.

Art. 22 - Proclamazione dei risultati

1. La Commissione di cui all' art. 28 ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati, ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami (pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati) relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. La presa d'atto del risultato della consultazione referendaria viene fatta dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
3. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 23 - Modifiche intervenute sull'oggetto dei referendum

1. Il Consiglio comunale, qualora prima della data di svolgimento dei referendum abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare, o deliberato quanto si richiede di deliberare, con proprio atto, preso a maggioranza dei consiglieri assegnati, dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del consiglio comunale.